



Aggiornamento professionale in materia di immigrazione

FOCUS CITTADINANZA: novità su requisiti e accesso

4 MARZO 2026 - 14.30 – 17.00
Avv. Laura Furno



promosso da



Con il sostegno di



**Fondazione
Compagnia
di San Paolo**

Legge italiana sulla Cittadinanza

- La legge n. 91 del 1992
- Modificata con il d.l. 28 marzo 2025 n. 36 convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74

Che cosa si intende per cittadinanza?

Status giuridico che lega il singolo cittadino al suo stato di appartenenza.

Garantisce la pienezza dei diritti civili e politici (voto, soggiorno permanente, protezione consolare) e richiede il rispetto dei doveri costituzionali.

Importante!

- La cittadinanza italiana conferisce automaticamente

la cittadinanza dell'Unione Europea

(Art. 9 Trattato Unione Europea: art. 20 trattato funzionamento UE)

Diritti connessi alla cittadinanza UE

- **circolazione e soggiorno:**

in qualità di cittadino dell'UE, chiunque può vivere e circolare nell'Unione Europea senza discriminazioni basate sulla sua nazionalità. Inoltre può stabilirsi in qualsiasi paese dell'UE, purché rispetti determinate condizioni, a seconda dello status di lavoratore, studente o altro.

- **diritto di voto e di eleggibilità:**

alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato membro di residenza.

Cittadinanza per nascita: Ius Sanguinis vs. Ius Soli

- **Ius Sanguinis:**

principio giuridico per cui il genitore trasmette la propria cittadinanza al figlio. Per es. si acquisisce la cittadinanza italiana per nascita se almeno uno dei genitori è italiano.

- **Ius Soli:**

principio giuridico che attribuisce la cittadinanza di un Paese a chiunque vi nasca, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Acquisto cittadinanza da parte dei figli minori (di chi acquista la cittadinanza)

Acquisto della cittadinanza italiana *iure communicationis* (o meglio, per estensione ai figli minori) che avviene automaticamente quando un genitore acquista o riacquista la cittadinanza (con alcune condizioni).

Legge n. 91 del 1992: cosa prevede?

- Casi di acquisto della cittadinanza italiana per nascita
- Casi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, per residenza, per matrimonio.

Ambiguità delle modifiche intervenute nel 2025.

- Nessun intervento a favore della situazione degli stranieri residenti in Italia o soprattutto dei minori stranieri nati e/o cresciuti in Italia.
- Intervento sul meccanismo dello *ius sanguinis* per mettere in discussione il riconoscimento per nascita senza limiti generazionali.

Principio derivante delle precedenti leggi sulla cittadinanza (art. 4 C.C. del 1865 e art. L. 555/1912)

art. 1 L. 91/1992:

- **1. È cittadino per nascita:**
- **a) il figlio di padre o di madre cittadini...**

In base a tale disposizione è cittadino italiano chiunque dimostri di avere un ascendente ancora in vita a partire dal 17 marzo 1861 o in un momento successivo in cui il suo luogo di nascita fosse passato sotto la sovranità italiana a partire dal 17 marzo 1861.

Modifica importante: Nuovo art. 3 bis L. 91/1992

Abrogazione del meccanismo di acquisto automatico della cittadinanza da parte di chi nasce all'estero

«è considerato NON avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza»

a meno che si verifichi uno dei seguenti casi:

Primo caso:
Avvio delle procedura di riconoscimento

Prima del 28 marzo 2025 (ore 23.59 del 27.3.25)deve:

- 1) Avere presentato la domanda in via amministrativa, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio consolare o al sindaco
- 2)Avere ricevuto l'appuntamento per la presentazione della domanda da parte dell'ufficio consolare o del sindaco
- 3)Avere presentato domanda giudiziale.

Secondo caso:

Nascita all'estero da ascendenti di primo o secondo esclusivamente di cittadinanza italiana.

In caso di **nascita all'estero** non sarà più sufficiente la prova della discendenza da avo italiano senza interruzioni.

La cittadinanza italiana si trasmetterà automaticamente SOLO se il genitore o il nonno sono (o sono stati) esclusivamente cittadini italiani.

Non è più consentito risalire ad ascendenti più lontani

Terzo caso:

Nuovo requisito temporale relativo alla residenza del genitore e alla nascita del figlio.

d) un genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi **successivamente** all'acquisto della cittadinanza italiana e **prima** della data di nascita o di adozione del figlio.

Al fine di trasmettere la cittadinanza al figlio nato all'estero occorre che il figlio nasca quando sono trascorsi almeno due anni dall'acquisto della cittadinanza.

Problema per i figli minori di chi acquista la cittadinanza Art. 3 bis L. richiama art. 14 con le sue modifiche

Art. 14

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

MODIFICA

Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

Ha il fine di evitare che i minori appena ricongiunti ottengano la cittadinanza italiana da parte del genitore che si naturalizza.

PASSO INDIETRO: Cosa prevedeva l'art. 14?

Art. 14

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

Si trattava di un meccanismo per cui i minori che risultavano sullo stato di famiglia del genitore che si naturalizzava acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.

Applicazione congiunta del nuovo art. 3 bis lett. d e del nuovo art. 14 Cosa succede ora?

Il figlio minore di un genitore che acquista la cittadinanza italiana diventerà italiano solo in presenza di

Tre requisiti:

- 1) Requisito del genitore prima della nascita almeno due anni prima della nascita
- 2) Requisito del minore (art. 14): nato in Italia o in Italia da due anni(per evitare ricongiungimenti a ridosso del giuramento);
- 3) Requisito sospensivo il genitore deve risiedere in Italia ulteriori due anni dopo la naturalizzazione.

Applicazione congiunta del nuovo art. 3 bis lett. d e del nuovo art. 14 Cosa succede ora?

Caso in cui la cittadinanza del genitore che acquista la cittadinanza italiana si trasmette automaticamente al figlio.

- M. è cittadino del Bangladesh ed è regolarmente residente in Italia dal 2012.
- Nel 2023 fa domanda di cittadinanza italiana.
- **Nel 2024 nasce il figlio F. in Italia.**
- Nel 2025 M. riceve il decreto di concessione della cittadinanza italiana e effettua il giuramento.
- **Il figlio F. che convive con il genitore diventerà automaticamente italiano perché si applica art. 14 e il minore è nato in Italia.**

Applicazione congiunta del nuovo art. 3 bis lett. d e del nuovo art. 14 Cosa succede ora?

Caso in cui la cittadinanza del genitore che diventa italiano si trasmette automaticamente al figlio ma con sospensione di 2 anni.

- V. è cittadino nigeriano residente in Italia dal 2010
- Nel 2014 nasce la figlia B., in Nigeria.
- Nel 2016 B. giunge in Italia con il ricongiungimento familiare.
- Nel 2023 V. chiede la cittadinanza italiana.
- Nel 2025 V. ottiene la cittadinanza e effettua il giuramento.
- B. ottiene la cittadinanza italiana perché è presente il requisito dei **2 anni di residenza (o permanenza) in Italia del minore prima dell'acquisto della cittadinanza (art. 14) e quello di 2 anni di residenza del padre prima della nascita del figlio.**
- Tuttavia l'art. 3 bis. lett. d) prevede **ancora due anni di residenza del padre dopo la cittadinanza.**
- Quindi ci sarà sospensione del procedimento per due anni nel 2027 prenderà la cittadinanza con effetto retroattivo al 2025.

Applicazione congiunta del nuovo art. 3 bis lett. d e del nuovo art. 14 Cosa succede ora?

Caso in cui il minore non otterrà la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione del genitore.

- C. giunge in Italia nel 2010 ma arriva unitamente al figlio T. nato nel 2007 all'estero.
- Nel settembre 2025 C. ottiene la cittadinanza.
- Il figlio T. NON ottiene la cittadinanza italiana.
- C'è il requisito **2 anni di residenza (o permanenza) in Italia del minore prima dell'acquisto della cittadinanza (art. 14)**
- **Manca requisito del genitore residente 2 anni in Italia prima della nascita del figlio (art. 3 bis)**

Con questo meccanismo sono esclusi tutti i minori arrivati in Italia con il genitore che si naturalizza.

Applicazione congiunta del nuovo art. 3 bis lett. d e del nuovo art. 14 Cosa succede ora?

Caso in cui il minore non ottiene la cittadinanza italiana perché nasce prima che siano trascorsi due anni dalla naturalizzazione del genitore.

- E. è regolarmente in Italia dal 2012
- Nel 2023 chiede la cittadinanza e nel 2025 ottiene la cittadinanza italiana.
- Dopo pochi mesi nasce il figlio L. all'estero.

Non si applica più lo *jus sanguinis* perché non c'è il requisito della residenza in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio (art. 3 bis lett. d).

Problemi legati all'applicazione delle nuove disposizioni in modo retroattivo

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le persone già nate e che, pur trovandosi nelle condizioni di presentare domanda amministrativa o giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana non l'abbiano fatto prima del **28 marzo 2025 (ore 24 del 27.3.25).**

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Il riconoscimento della cittadinanza italiana ha efficacia dichiarativa e non costitutiva dello *status*, questo significa che coloro che propongono istanza sono già cittadini.

La nuova norma ha introdotto un meccanismo di revoca implicita e retroattiva della cittadinanza ->> rinvio alla Corte Costituzionale con ordinanza del Tribunale di Torino del 25.6. 2025.

Acquisto della cittadinanza al compimento dei 18 anni

art. 4, co.2

NULLA CAMBIA

DICHIARAZIONE DI ELEZIONE

Il cittadino straniero che sia nato in Italia e che sia sempre stato residente in Italia fino alla maggiore età, ha la possibilità di dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di acquistare la cittadinanza italiana.

- Tra il 18esimo e il 19esimo anno
- Possibilità di dimostrare la presenza in Italia anche in assenza di residenza anagrafica
- Obbligo dei Comuni di inviare una raccomandata per informare il neomaggiorenne di tale facoltà.

ASGI

ASSOCIAZIONE
PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE

Acquisto della cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/1992

NULLA CAMBIA PER LE SEGUENTI CATEGORIE:

- 10 anni per il cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea
- 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea
- 5 anni per i titolari di status di rifugiato e gli apolidi residenti in Italia
- 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano

Acquisto della cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/1992

REQUISITI DI REDDITO

- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico

Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.

Si può allegare il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).

ASGI

ASSOCIAZIONE
PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE

Acquisto della cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/1992

VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI

- non esiste un elenco di reati ostativi
- è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato prima della presentazione della domanda
- valutazione discrezionale relativa tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente ->> valutazione del fatto storico della commissione del reato
- problematiche relative alla valutazione dei reati commessi dai familiari

Acquisto della cittadinanza per matrimonio art. 5 L. 91/1992

REQUISITI

Il coniuge di cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana se dalla data del matrimonio sono trascorsi
almeno **due anni (se la coppia risiede in Italia)**
almeno **tre anni (se la coppia risiede all'estero)**,
senza che sia intervenuta separazione legale o scioglimento del matrimonio.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli della coppia.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio art. 5 L. 91/1992

REATI OSTATIVI

- la condanna per un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro I, Titolo I, capi I-III del Codice Penale.
- la condanna (inclusa la sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per un delitto non colposo per la quale la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni.
- la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno riportata all’estero se la condanna è stata riconosciuta in Italia.

La riabilitazione fa venire meno l’efficacia ostativa della condanna.

In ogni caso essere sempre respinta per “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.

**Acquisto della cittadinanza
per matrimonio art. 5 L. 91/1992
per residenza art. 9 L. 91/1992**

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi

OBBLIGO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

- è richiesta la dimostrazione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo

CONTRIBUTO DI 250 euro

CASI DI REVOCA DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza italiana acquisita

per matrimonio,

per naturalizzazione

Cpn dichiarazione di elezione al diciottesimo anno

può essere revocata

per condanna definitiva per alcuni reati in materia di
terrorismo ed eversione dell'ordinamento costituzionale.

La revoca è adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

ASGI

ASSOCIAZIONE
PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE